

Bruxelles, 3 giugno 2016
(OR. en)

9333/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0061 (NLE)**

JUSTCIV 121

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	8311/2/16 REV 2 JUSTCIV 82
n. doc. Comm.:	6799/16
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate - Adozione

I. CONTESTO

1. Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. I testi sono stati ampiamente discussi e riveduti nel corso degli anni successivi.
2. Dopo l'esame dei testi di compromesso riveduti, il Consiglio ha concluso, nella sessione del 3 dicembre 2015, che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo unanime a livello di UE per l'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole.

3. In tali circostanze, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno inoltrato una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e dichiarando di attendere la presentazione di una proposta della Commissione al Consiglio a tal fine.
4. Il 3 marzo 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate¹ (la proposta di decisione).
5. Con lettera alla Commissione datata 18 marzo 2016, Cipro ha espresso il desiderio di partecipare all'instaurazione di una cooperazione rafforzata; tale desiderio è stato ribadito durante i lavori del Consiglio.
6. In totale, diciotto Stati membri hanno quindi chiesto una cooperazione rafforzata.

¹ Lo stesso giorno, la Commissione ha presentato due regolamenti di esecuzione:

- a. una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (6801/16), e
- b. una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (6802/16).

Tali proposte sono soggette alla procedura di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE. La consultazione del Parlamento europeo è stata richiesta il 30 marzo 2016. Il parere del Parlamento europeo non è ancora disponibile.

7. Va notato che, sebbene il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e il protocollo sulla posizione della Danimarca siano applicabili nel settore della competenza, della legge applicabile e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, l'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata deve essere concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata di tutti gli Stati membri dell'UE (cfr. articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
8. La proposta è basata sull'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e sugli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto richiesta l'approvazione del Parlamento europeo.

II. STATO DEI LAVORI

9. Nella riunione del 20 aprile 2016 il Coreper ha confermato il suo accordo su un orientamento generale relativo alla proposta di decisione e ha preso atto che i testi sarebbero stati messi a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.
10. Nella sessione del 12 maggio 2016 il Consiglio ha raggiunto un accordo sulla proposta di decisione (8112/16) e ha chiesto l'approvazione del Parlamento europeo sulla decisione. La lettera con cui ha richiesto tale approvazione è stata inviata il 13 maggio 2016. Il Parlamento ha dato la sua approvazione il [7] giugno 2016.

III. CONCLUSIONE

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Coreper/Consiglio a chiedere al Consiglio di:

- adottare il progetto di decisione del Consiglio² che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, che figura nel documento 8112/16 JUSTCIV 69³;

² Il Parlamento europeo dovrebbe adottare un parere sulle proposte di regolamento nella sessione del 22 e 23 giugno 2016. Le proposte di regolamento dovrebbero essere successivamente presentate al Coreper/Consiglio per adozione il 27 giugno 2016.

³ Testo messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.